



**CITTA' DI LENTINI**  
(Provincia di Siracusa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n.33 del 09/09/2014**

## SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
- Articolo 3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TASI
- Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI
- Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI DEL TASI
- Articolo 6 ESCLUSIONE DALLA TARI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 7 ESCLUSIONE DALLA TARI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 8 SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI
- Articolo 9 BASE IMPONIBILE DEL TASI
- Articolo 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI
- Articolo 11 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI
- Articolo 12 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI
- Articolo 13 TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 14 TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI
- Articolo 16 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TASI
- Articolo 17 TARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Articolo 18 TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI
- Articolo 19 TRIBUTO PROVINCIALE
- Articolo 20 RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 21 RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 22 RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 23 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARI
- Articolo 24 RIDUZIONI ED ESENZIONI TASI
- Articolo 25 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
- Articolo 26 DICHIARAZIONE TARI
- Articolo 27 DICHIARAZIONE TASI
- Articolo 28 POTERI DEL COMUNE
- Articolo 29 SANZIONI
- Articolo 30 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
- Articolo 31 INTERESSI
- Articolo 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- Articolo 33 CONTENZIOSO
- Articolo 34 DIRITTO DI INTERPELLO
- Articolo 35 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI
- Articolo 36 NORME TRANSITORIE PER IL 2014
- Articolo 37 ULTERIORI RIDUZIONI

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina l'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27/12/2013, n.147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
4. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
5. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Per la disciplina dell'IMU si fa pertanto riferimento al relativo regolamento adottato dal consiglio comunale con deliberazione n.60 dell'1/10/2012 ed all'art. 13 del D. Lgs. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

## Articolo 2

### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Articolo 3.

#### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TASI

1. Il presupposto impositivo del TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili ad eccezione delle aree scoperte operative.

### Articolo 4.

#### SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5.  
SOGGETTI PASSIVI DEL TASI

1. Il TASI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dal possessore e dal detentore delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del TASI dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 6.  
ESCLUSIONE DALLA TARI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Articolo 7.

#### ESCLUSIONE DALLA TARI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e chiaramente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette alla TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata al fianco:

- |   |      |
|---|------|
| a) laboratori fotografici ed eliografici  | 20%; |
| b) lavanderie a secco   | 20%; |
| c) elettrauto e gommisti  | 25%; |
| d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei | 30%; |

e) attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%;
f) autocarrozzerie e autofficine	30%;
g) lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35%;
h) laboratori odontotecnici	40%;
i) falegnameria	15%;
l) case di soggiorno per anziani	1,5%;
m) ambulatori veterinari	30%;
n) ambulatori dentistici	40%;

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### Articolo 8.

#### SUPERFICIE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI AI FINI TARI

- La superficie dei locali assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

#### Articolo 9.

#### BASE IMPONIBILE DEL TASI

- La base imponibile del TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### Articolo 10.

#### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dall'ente e/o soggetto gestore del servizio e approvato contestualmente alle tariffe.
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### Articolo 11.

### ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

#### Articolo 12.

### PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia da un massimo di 30 giorni precedenti alla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

#### Articolo 13.

### TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto



- 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
  3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
  4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
    - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
    - b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq, 3 con superficie imponibile sino a 80 mq., 4 con superficie imponibile sino a 100 mq., 5 con superficie sino a 120 mq., 6 con superficie superiore salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune;
    - c) nel caso di abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 2 con superficie imponibile sino a 60 mq, 3 con superficie imponibile sino a 80 mq., 4 con superficie sino a 100 mq., 5 con superficie sino a 120 mq., 6 con superficie superiore.
  5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

#### Articolo 14.

#### TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### Articolo 15.

#### CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TARI.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### Articolo 16.

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TASI

1. Il TASI è diretto alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisi di seguito individuati:
  - a) illuminazione pubblica ( costi: energia elettrica, manodopera per manutenzione, materiali);
  - b) manutenzione stradale e del verde pubblico, servizio di tutela degli edifici ed aree comunali ( costi: manodopera e materiali in economia diretta o in appalto di servizi);
  - c) tutela del patrimonio artistico e culturale ( costi: manodopera e materiali in economia diretta o in appalto di servizi);
  - d) servizi cimiteriali ( costi: manodopera e materiali in economia diretta o in appalto di servizi);
  - e) servizio di protezione civile ( costi: manodopera e materiali in economia diretta o in appalto di servizi);
2. L'aliquota base della TASI è dell'1 per mille.
3. Con deliberazione avente natura regolamentare il Consiglio Comunale, entro la data fissata con legge dello Stato per l'approvazione del Bilancio Preventivo, in conformità con i costi dei servizi individuati al comma 1. del presente articolo, può diminuire l'aliquota sino all'azzeramento, o aumentarla in modo che la l'aliquota massima complessiva dell'IMU e del TASI non superi i limiti fissati dalla legge per la sola IMU.
4. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può essere superiore all'1 per mille.

#### Articolo 17.

#### TARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### Articolo 18.

#### TARIFFA GIORNALIERA DELLA TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 24.

#### Articolo 19.

#### TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione.

#### Articolo 20.

#### RIDUZIONI DELLA TARIFFA DELLA TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) locali, diverse dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta) nella misura del 15%;
  - b) abitazioni tenute a disposizione da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. nella misura del 15%;
  - c) abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) dai residenti nel comune di Lentini, nella misura del 25%. Tale riduzione si applica anche alle abitazioni tenute a disposizione (libere e non occupate stabilmente) appartenenti a soggetti del medesimo nucleo familiare del residente, indipendentemente dall'intestatario dell'utenza;
  - d) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, comunque nell'ambito del raggio di 10 km. di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 14, comma 18, d.l. 201/2011, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura dell'1% ogni quintale di rifiuto conferito.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### Articolo 21.

#### RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con

esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l'attività (Kd parte variabile).

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### Articolo 22.

### RIDUZIONI DELLA TARIFFA DELLA TARI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
2. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

#### Articolo 23.

### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660 della legge 147/2013. la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) scuole materne provinciali, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche nella misura del 100%;
  - b) occupazioni realizzate da enti e associazioni senza fine di lucro o nel caso di manifestazioni patrocinate con apposito provvedimento del comune, nella misura del 100% del tributo giornaliero;
  - c) enti e associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 30%;
  - d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse dal traffico per lo svolgimento di opere pubbliche e per la durata di lavori che si protraggono per oltre sei mesi, nella misura del 30%;
  - e) per locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65-enni) situate in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare ( A/2, A/3 A/4, A/5 ) nella misura del 30% purchè non superino il seguente reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali, comunque accertato:
    - i) euro 15.000,00/annui ( se nucleo o coppia);
    - ii) euro 12.000,00/annui ( se persona sola );
  - f) per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare

(A/2, A/3 A/4, A/5) nella misura del 30% purchè non superino il reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali, comunque accertato, di euro 30.000,00. All'aggiornamento dei limiti del reddito provvede con propria deliberazione la giunta comunale sulla base degli indici ISTAT;

- g) nei nuclei familiari, anche non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari al 100% come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, nella misura del 30%.
- h) locali occupati da Forze Armate, Forze di Polizia sia ad ordinamento militare che civile nella misura del 10%.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le istanze per ottenere le agevolazioni o esenzioni previste in questo articolo debbono essere presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione TARI per l'anno di riferimento e producono i loro effetti dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### Articolo 24.

#### RIDUZIONI ED ESENZIONI TASI

1. All'importo dovuto si applicano le seguenti riduzioni:

- a) abitazioni principali e relative pertinenze, nella misura del 40%, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti inferiore a quello stabilito dal Consiglio Comunale con lo stesso provvedimento di approvazione delle aliquote e detrazioni.
- 2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo dalla richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purchè contengano le medesime informazioni.
- 3. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno di competenza del tributo. Sarà considerato l'indicatore ISEE derivate dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi ed il patrimonio relativi all'anno ed al 31 dicembre precedente a quello di competenza del tributo.
- 4. Se esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.
- 5. L'indicatore ISEE di cui al precedente punto 1c, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296.
- 6. insediamento nuova attività nel territorio comunale riduzione del 50% per 5 anni;
- 7. insediamento nuova attività nel centro storico riduzione del 100% per 5 anni;
- 8. adesione ai centri commerciali naturali riduzione del 20%.

Articolo 25.  
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Articolo 26.  
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione o del possesso;
- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di occupanti non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio dal detentore o dal possessore;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo.
- b) entro 30 giorni dalla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R), o inviata in via telematica con posta certificata (PEC). In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

#### Articolo 27.

#### DICHIARAZIONE TASI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione e del possesso;
- b) la cessazione della detenzione e del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. La dichiarazione deve essere presentata:



- a) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio del possesso e della detenzione dei fabbricati o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo.
- b) entro 30 giorni dalla cessazione della detenzione o del possesso dei fabbricati o delle aree soggetti al tributo.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (cognome e nome o denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, eventuale partita I.V.A., residenza, domicilio fiscale o sede legale);
- b) se società i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei fabbricati e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

#### Articolo 28. POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa un funzionario responsabile sia per la TARI che per il TASI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

#### Articolo 29.

#### SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del TARI o del TASI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento.

#### Articolo 30.

### ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI e del TASI sono gestiti direttamente dal Comune.
2. L'importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in due rate che scadono rispettivamente il 16 maggio ed il 16 novembre o con un unico versamento entro il 16 maggio, mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. L'importo del TASI, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra possessore e detentore, è a carico del detentore per il 10% e per il residuo il 90% è a carico del possessore.
4. L'importo del TASI dovuto per ciascun anno deve essere versato in 2 rate che scadono rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre o con un unico versamento entro il 16 giugno. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
5. Il Comune, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione, o in ciascuna rata, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e, per ciascuno di essi tutti gli elementi informativi riguardanti la base imponibile, la tariffa o l'aliquota applicata e le modalità di calcolo del tributo dovuto.
6. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Comune provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'anno successivo. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima delle stesse.
7. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima dell'inizio della riscossione coattiva, può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggior rateizzazione.

Articolo 31.  
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 32.  
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata 90 giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 33.  
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

#### Articolo 34.

#### DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

#### Articolo 35.

#### ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. In conseguenza dell'abrogazione della Tarsu dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art.1 comma 704 della legge 147/2013, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare quelle del regolamento che disciplinava la Tarsu, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 29/05/2009.

#### Articolo 36.

#### NORME TRANSITORIE PER IL 2014

1. Per l'anno 2014 la TARI deve essere pagata in 2 rate scadenti il 16/11/2014 e il 16/05/2015.
2. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel predetto sito informatico alla data del 10 settembre 2014.
3. In caso di mancata pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, alla data del 18 settembre 2014, il versamento della TASI per l'anno 2014 è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. In tal caso, ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 della stessa Legge 147/2013, la

TASI dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

#### Articolo 37.

#### ULTERIORI RIDUZIONI

1. Chi adotta un cane o un gatto da un rifugio animale convenzionato con il comune di Lentini avrà una riduzione del 50% sulla TARI utenze domestiche quota fissa e variabile, indipendentemente dal numero dei cani e dei gatti adottati. Per la riduzione degli anni successivi all'adozione il comune verificherà lo stato di salute dell'animale. Il 50% di riduzione non potrà comunque superare quanto pagato dall'ente per il ricovero di ogni singolo animale nel rifugio convenzionato.
2. Tutti coloro che investono in nuove attività commerciali o che vanno a risiedere e/o acquistano nuove unità immobiliari non ancora iscritte a ruolo nel centro storico cittadino hanno diritto ad una riduzione del 100% della TARI per i primi cinque anni. Inoltre l'insediamento di nuove attività economiche nell'intero territorio comunale beneficerà della riduzione del 50% della TARI per i primi cinque anni per immobili non ancora iscritti a ruolo.
3. Il regime delle superiori riduzioni è regolamentato dall'art.23, punto 3 del presente regolamento.